

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO DI  
INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA – art. 22, D.L. n. 18 del 17/03/2020**

Il giorno 9 aprile 2020, alle ore 15.00, con modalità telematica, si è tenuto un incontro tra:



- La Società **Cirsagest S.p.A.**, con sede legale in Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori Strada 2 Palazzo D4, Codice Fiscale / Partita IVA 08461190962, rappresentata dalla Signora Donatella Reati in qualità di procuratrice (di seguito anche "Società")
  
- Le OO.SS:
  - FILCAMS CGIL NAZIONALI, rappresentata dal Sig. Ferretti
  - FISASCAT CISL NAZIONALE, rappresentata dal Sig. Carofratello
  - UILTuCS NAZIONALE, rappresentata dal Sig. Proietti

(congiuntamente "Parti")

Si è svolto l'esame congiunto nell'ambito della procedura di informazione e consultazione sindacale disciplinata dall'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, finalizzato alla concessione della Cassa Integrazione in Deroga.

**Premesso**

- A. Con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 25/03/2020 la Società, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento del trattamento di Integrazione Salariale in Deroga, per una sospensione e riduzione di attività relativamente alle unità produttive site in Assago (MI), Buccinasco (MI), Calderara di Reno (BO), Lonato (BS), Livorno (LI), Impruneta (FI), Torgiano (PG), Corropoli (TE), Silea (TV), Monterotondo (Roma).
- B. In relazione alle unità produttive di cui sopra l'azienda, anche ai fini degli adempimenti "procedurali" è da considerarsi "plurilocalizzata". A tal fine di richiama quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 24 marzo 2020, la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, lettera H) e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38/2020.
- C. Come già indicato nella comunicazione di cui sopra, l'intervento dell'ammortizzatore sociale, anche a seguito dell'esame congiunto, è richiesto per l'emergenza Covid-19 per un numero di dipendenti pari a **197**, per un numero di ore complessive pari a 61.496, con decorrenza dal **09/03/2020**.
- D. La Società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione né della Cassa Integrazione Ordinaria, né di fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, né di fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.







- E. Le OO.SS. con comunicazione del **30/03/2020** hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale.

### **Tutto quanto sopra premesso**

le Parti, esaminata la situazione aziendale convengono quanto segue:

1. La situazione in cui la Società si è venuta a trovare, così come indicata nella lettera di informativa di cui alla lettera A. delle Premesse è da riferirsi a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.
2. Non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale della Società destinatario della riduzione e/o sospensione dell'attività ed oggetto del presente accordo.
3. Al fine di garantire una continuità di reddito alle lavoratrici ed ai lavoratori della Società e al fine di evitare l'adozione di provvedimenti di licenziamento individuale o collettivo, ritengono necessario ricorrere al Trattamento di Integrazione Salariale in Deroga così come disposto dall'articolo 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
4. Il trattamento di integrazione salariale in deroga avrà le seguenti caratteristiche:
  - **Causale:** emergenza COVID – 19 Nazionale
  - **Decorrenza e durata prevedibile della domanda:** decorrenza dal 09/03/2020 per un numero massimo di 9 settimane.
  - **Numero dei lavoratori interessati:** 197 compresi i lavoratori a termine ed i contratti di apprendistato professionalizzante, di cui dettaglio in allegato alla presente.
  - **Numero di ore complessive richieste:** 61.496
  - Per gli altri elementi si rimanda alle informazioni fornite con la lettera di informativa di cui alla lettera A. delle premesse.
5. La Società, presenterà domanda di accesso al Trattamento di Integrazione Salariale in Deroga alle Regioni competenti così come disciplinato dall'art. 22 del DL 18/20 con procedura telematica tramite il canale *cigs on line*, così come da ultimo disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 8 aprile 2020.
6. Le Parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo, in quanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art.1, co.2, del D. Lgs 148/2015, è stato escluso dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020.
7. La Società si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati alla presente domanda di Fondo di Integrazione Salariale.

  
  
  
  
2

8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del più volte richiamato DL n. 18/19, la Società non procederà ad anticipare il trattamento economico essendo espressamente previsto che esso sarà concesso "esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS".
9. La società, tuttavia, in accoglimento della richiesta delle OO.SS., al fine di garantire per quanto più possibile la continuità nel reddito del dipendente, si impegna ad anticipare agli stessi la corresponsione dei ratei della 14<sup>a</sup> mensilità in misura pari a: 3 ratei con il cedolino di aprile, 5 ratei con il cedolino di maggio ed il residuo con il cedolino di giugno. Fermo restando quanto precede, la società si impegna a valutare ulteriori soluzioni per aiutare i lavoratori che si trovino in situazione di comprovata difficoltà economica.
10. La Società, inoltre, garantisce che i ratei delle mensilità aggiuntive maturati durante il periodo di Cassa Integrazione in Deroga, saranno calcolati al 100% e non proporzionalmente al servizio di lavoro svolto.
11. La Società si impegna, inoltre a:
  - a. non adottare provvedimenti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in conformità a quanto disposto dall'art. 46 del DL 18/20.
  - b. valutare nuovi Istituti a sostegno dei lavoratori che dovessero essere emanati con successivi provvedimenti.
12. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Integrazione Salariale in Deroga con riduzione dell'attività lavorativa per il periodo dal 09/03/2020 per un massimo di 9 settimane, per n. 197 lavoratori come da dettaglio in allegato e comunque per un numero complessivo massimo di ore non superiori a 61.496, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società CIRSAGEST S.P.A.

D. Reati

FILCAMS CGIL NAZIONALE

E. Ferretti

FISASCAT CISL NAZIONALE

S. Carofratello

UILTuCS NAZIONALE

P. Proietti